

Mi prego pertanto di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 31 di Adria ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'U.S.L. stessa nella persona del dott. Pietro Ronsisvalle.

Roma, addì 1° aprile 1985

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che in seno all'unità sanitaria locale n. 31 di Adria (Rovigo) si è determinata una grave ed insanabile crisi che, oltre ad aver provocato la mancata approvazione del bilancio 1984, ha condotto alle dimissioni del presidente, del vice presidente e della maggioranza dei componenti del comitato di gestione ed ha impedito all'assemblea generale, nonostante i ripetuti tentativi di convocazione, di riunirsi validamente per adempiere a precisi ed imprescindibili compiti istituzionali, tra i quali, in particolare, la ricostituzione del comitato di gestione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale ed il comitato di gestione della U.S.L. n. 31 di Adria (Rovigo) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Pietro Ronsisvalle è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'U.S.L. n. 31 di Adria (Rovigo) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea generale di detta unità sanitaria locale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 aprile 1985.

Disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, riguardante l'attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ed in particolare l'art. 3, commi primo e quarto;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'art. 11, primo comma, lettera c);

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 84/500 del 15 ottobre 1984, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 277 del 20 ottobre 1984 relativa agli oggetti di ceramica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Ritenuto di dover stabilire con proprio decreto i requisiti degli oggetti di ceramica posti a contatto o destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la relazione della Direzione generale per la igiene degli alimenti e la nutrizione in data 23 novembre 1984, le cui conclusioni si intendono qui richiamate;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Con il presente decreto vengono stabiliti i requisiti degli oggetti di ceramica che come prodotti finiti sono posti a contatto o sono destinati a venire a contatto con gli alimenti, fissando i limiti massimi ammissibili di cessione del piombo e del cadmio.

Art. 2.

Per oggetti di ceramica si intendono gli oggetti fabbricati a base di una miscela di materiali inorganici composti generalmente da una proporzione elevata di minerali argillosi o silicei cui sono aggiunti eventualmente piccoli quantitativi di sostanze organiche. Tali oggetti vengono innanzi tutto modellati e la forma così ottenuta viene fissata permanentemente mediante cottura. Essi possono essere vetrificati, smaltati e/o decorati.

Art. 3.

I quantitativi di piombo e di cadmio ceduti dagli oggetti di ceramica non devono superare i limiti fissati dal presente decreto e sono determinati mediante una prova, le cui condizioni sono definite nell'allegato I ed utilizzando il metodo d'analisi descritto nell'allegato II.

Qualora un oggetto di ceramica sia costituito da un recipiente munito di coperchio in ceramica, il limite di piombo e/o cadmio da non superare (mg/dm² o mg/l) è quello che si applica al solo recipiente.

Il solo recipiente e la superficie interna del coperchio sono sottoposti a prova separatamente e nelle stesse condizioni.

La somma dei due tassi di estrazione del piombo e/o del cadmio così ottenuti, è riferita, secondo i casi, alla superficie o al volume del solo recipiente.

Un oggetto di ceramica si considera conforme al presente decreto se i quantitativi di piombo e/o di cadmio estratti durante la prova effettuata nelle condizioni di cui agli allegati I e II non superano i limiti seguenti:

	Pb	Cd
<i>Categoria 1:</i>	—	—
Oggetti non riempibili e oggetti riempibili la cui profondità interna, misurata tra il punto più basso ed il piano orizzontale che passa per il bordo superiore, è inferiore o pari a 25 mm	0,8 mg/dm ²	0,07 mg/dm ²
<i>Categoria 2:</i>		
Tutti gli altri oggetti riempibili	4,0 mg/l	0,3 mg/l
<i>Categoria 3:</i>		
Utensili per cottura; imballaggi e recipienti destinati alla conservazione, di capacità superiore a 3 litri	1,5 mg/l	0,1 mg/l

Qualora un oggetto di ceramica non superi i quantitativi summenzionati di più del 50%, lo stesso si considera ugualmente conforme al presente decreto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) almeno altri tre oggetti, identici sul piano della forma, delle dimensioni, della decorazione e della vernice, siano sottoposti ad una prova effettuata alle condizioni di cui agli allegati I e II;

b) i quantitativi di piombo e/o di cadmio estratti da tali oggetti non superino in media i limiti fissati;

c) ciascuno di tali oggetti non superi i limiti fissati di più del 50%.

Art. 4.

Fino al 17 ottobre 1987 è consentita la produzione di oggetti di ceramica che, pur non avendo le caratteristiche fissate dal presente decreto, rispondano alle norme preesistenti.

Gli oggetti fabbricati con le caratteristiche di cui al primo comma possono essere posti in vendita fino al 17 ottobre 1989.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1985

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO I

NORME DI BASE PER LA DETERMINAZIONE DELLA CESSIONE DEL PIOMBO E DEL CADMIO

1. LIQUIDO DI PROVA (« simulatore »).
Acido acetico al 4% (v/v), in soluzione acquosa preparata di fresco.
2. CONDIZIONI DI PROVA.
 - 2.1. Effettuare la prova ad una temperatura di 22 ± 2°C e per una durata di 24 ± 0,5 ore.
 - 2.2. Quando si controlla unicamente la cessione del piombo, l'oggetto sarà ricoperto con una protezione appropriata ed esposto alle condizioni di illuminazione abituali in un laboratorio. Quando viene controllata la cessione del cadmio o del piombo e del cadmio, l'oggetto sarà coperto in modo da garantire che la superficie da sottoporre alla prova resti nella completa oscurità.
3. RIEMPIMENTO.
 - 3.1. *Campione riempibile.*
Riempire l'oggetto con la soluzione di acido acetico al 4% (v/v) al massimo fino a 1 mm dal punto di traboccamento, distanza misurata a partire dal bordo superiore del campione. Tuttavia, nel caso di oggetti a bordo piatto o poco inclinato, riempire il campione in modo che la distanza tra la superficie del liquido e il punto di traboccamento sia al massimo di 6 mm, calcolati lungo il bordo inclinato.
 - 3.2. *Campioni non riempibili.*
Ricoprire anzitutto la superficie dell'oggetto che non deve entrare in contatto con i prodotti alimentari di un adeguato strato di protezione capace di resistere all'azione della soluzione acetica al 4% (v/v). Immergere poi il campione in un recipiente contenente un dato volume di soluzione acetica, in modo che la superficie destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari sia completamente ricoperta dal liquido di prova.
4. DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE.
La superficie degli oggetti della categoria 1 equivale alla superficie del menisco costituito dalla superficie libera del liquido ottenuto rispettando le condizioni di riempimento di cui al punto 3.

ALLEGATO II

METODO DI ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CESSIONE DEL PIOMBO E DEL CADMIO

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.
Il metodo permette di determinare la migrazione specifica del piombo e/o del cadmio.
2. PRINCIPIO.
La determinazione della migrazione specifica del piombo e/o del cadmio è effettuata mediante spettrofotometria d'assorbimento atomico.
3. REAGENTI.
 - Tutti i reagenti devono essere di qualità analitica, salvo indicazioni contrarie.
 - Quando si parla di acqua, si tratta sempre di acqua distillata o di acqua di qualità equivalente.
- 3.1. *Acido acetico al 4% (v/v), in soluzione acquosa.*
Aggiungere 40 ml di acido acetico glaciale all'acqua e completare a 1000 ml.
- 3.2. *Soluzioni di verifica.*
Preparare soluzioni di verifica contenenti rispettivamente 1000 mg/l di piombo e almeno 500 mg/l di cadmio nell'acido acetico al 4% (3.1).

4. APPARECCHIATURA.

4.1. *Spettrofotometro d'assorbimento atomico.*

Il limite di rilevamento del piombo e del cadmio dello strumento deve essere inferiore o pari a:

- 0,1 mg/l per il piombo,
- 0,01 mg/l per il cadmio.

Il limite di rilevamento è definito come la concentrazione dell'elemento nell'acido acetico al 4% (3.1) che dia un segnale pari a 2 volte il rumore di fondo dell'apparecchio.

5. METODO OPERATIVO.

5.1. *Preparazione del campione.*

Il campione dev'essere pulito e senza grasso o altre sostanze che possano influire sulla prova.

Lavare il campione ad una temperatura di 40°C con una soluzione a base di detergente liquido di tipo domestico. Sciacquare il campione anzitutto con acqua corrente, poi con acqua distillata o con un'acqua di qualità equivalente. Esso sarà quindi sgocciolato e asciugato in modo da evitare di insudiciarlo. Dopo averla pulita, non maneggiare più la superficie da sottoporre alla prova.

5.2. *Determinazione del piombo e/o del cadmio.*

- Il campione così preparato è sottoposto alla prova alle condizioni previste nell'allegato I.
- Prima di prelevare la soluzione di prova per determinare la concentrazione di piombo e/o di cadmio, il contenuto del campione è omogeneizzato per mezzo di un metodo appropriato che permetta di evitare tanto perdite di soluzione, quanto eventuali abrasioni sulla superficie dell'oggetto studiato.
- Effettuare una prova in bianco sul reagente utilizzato per ogni serie di determinazione.
- Effettuare le determinazioni del piombo e/o del cadmio nelle condizioni appropriate mediante spettrofotometria di assorbimento atomico.

(2131)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1985.

Approvazione delle norme regolamentari concernenti la organizzazione e la disciplina degli interventi della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita ai sensi dell'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificate ed integrate in relazione agli interventi di cui all'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce tra gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento un Fondo interbancario di garanzia per la copertura delle eventuali perdite derivanti dalla concessione dei mutui e dei prestiti, compresi quelli assistiti dal concorso pubblico in conto interessi ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle regioni, a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati e di cooperative agricole;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti gli articoli 20 e 21 della legge « 153 » citata che hanno istituito presso il Fondo interbancario di garanzia una sezione speciale per la prestazione di fidejussioni in favore degli operatori agricoli il cui piano di sviluppo, predisposto ai sensi della stessa legge « 153 », sia stato approvato e che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito;

Visto il decreto interministeriale n. 227292/58-G del 6 settembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 22 settembre 1978), con il quale, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, venne approvata e resa esecutiva la delibera adottata dal comitato direttivo della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia nella seduta del 23 maggio 1978, recante norme regolamentari per il funzionamento della sezione speciale in parola;

Visto l'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, il quale prevede a favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesimi;

Visto il secondo comma del predetto art. 6 della medesima legge « 194 », il quale stabilisce che i mutui anzidetti sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 21 della legge « 153 », ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti;

Visto l'art. 6 del decreto interministeriale n. 221765 del 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 7 luglio 1984) recante le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6 della legge « 194 », il quale dispone che la garanzia fidejussoria della sezione speciale da concedersi a fronte dei predetti finanziamenti ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti mutuanti non potrà impegnare una quota superiore al 30% delle dotazioni finanziarie della sezione speciale medesima;

Vista la delibera adottata il 16 ottobre 1984, con la quale il comitato direttivo della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia ha approvato un nuovo schema delle proprie norme regolamentari in attuazione degli interventi demandati alla sezione speciale ai sensi dell'art. 6 della legge « 194 » sopracitata;

Considerato che, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 36 della ripetuta legge 2 giugno 1961, n. 454, le deliberazioni adottate in ordine all'organizzazione dei servizi del Fondo interbancario nonché ai criteri ed alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi, debbono essere approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la delibera, adottata dal comitato direttivo della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia nella riunione del 16 ottobre 1984, recante il testo aggiornato delle norme rego-